

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORDON, PEDRAZZI CIPOLLA, SOAVE, MARRI, BIONDI,
GUERZONI, LANZINGER, GRAMAGLIA, CERUTI, TESSARI,
BERNOCCO GARZANTI, MATTIOLI, GABBUGGIANI, BON-
FATTI PAINI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, PASCOLAT,
NICOLINI, QUERCIOLI, DI PRISCO**

Presentata il 31 luglio 1990

**Interventi per la conservazione e la valorizzazione della cultura
istiro-veneta e per la promozione della sua conoscenza all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge in esame si intende promuovere e sostenere un programma di iniziative per la conservazione e la valorizzazione della cultura istiro-veneta che lo Stato riconosce come un'espressione rilevante e significativa della cultura italiana ed europea nell'area alto adriatica. A tal fine lo Stato, in collaborazione e con il concorso della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto e di altre eventualmente interessate, finanzia studi, indagini e pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti la cultura istiro-veneta,

le sue manifestazioni e le sue particolarità nell'ambito della cultura italiana e veneta, i suoi rapporti con le altre culture dell'alto Adriatico, e contribuisce al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali istiro-veneti in Italia e in Jugoslavia.

Il Trattato di Osimo ha definitivamente chiuso nel 1975, anche in modo formale, il contenzioso riguardante la definizione del confine di Stato fra Italia e Jugoslavia, favorendo lo sviluppo di una collaborazione sempre più intensa fra le due Repubbliche. Questa legge, che apre nuove prospettive di cooperazione e di

impegno comune dei due Paesi nello specifico settore dei beni culturali, è un ulteriore passo nella medesima direzione. Il programma di interventi proposto intende non soltanto valorizzare la cultura istro-veneta, ma promuovere anche nello stesso tempo una migliore comprensione dell'identità culturale complessiva di una parte significativa d'Europa, di cui essa è una componente originale e un fattore essenziale di interscambio. Ed è un contributo rilevante ed impegnativo per una ricomposizione della complessa ed articolata fisionomia culturale di regioni che culture di Stati-nazione e vicende belliche hanno segnato in profondità, diviso ed impoverito.

Come è noto, in seguito alle vicende della II guerra mondiale e con l'applicazione del trattato di pace di Parigi del 1947 una parte cospicua della regione Venezia Giulia dell'ex regno d'Italia fu assegnata alla Jugoslavia. Ciò determinò un esodo dall'Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro che interessò, in fasi diverse, 250-300 mila persone. Altri nostri connazionali scelsero di rimanere nella Jugoslavia socialista, esprimendosi politicamente nell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume.

Ne derivò una frattura fra genti che avevano un mondo culturale comune, e anche una divaricazione di atteggiamenti politici e culturali che ancora oggi non consentono di cogliere in modo unitario quell'esperienza che per secoli aveva legato tali genti. Venne insomma tagliato il tessuto culturale comune, come storicamente si era formato e, con l'esodo, si ebbe una dispersione del patrimonio della cultura istro-veneta, affidato più alle cure di singoli gruppi e singole comunità o a misure assistenziali del Governo, che non ad un programma di iniziative rivolte a salvaguardare il patrimonio culturale degli esuli in Italia e in altri Paesi europei o extraeuropei.

Ugualmente non resse in Istria, se non in misura molto limitata, l'identità dei « luoghi » della componente italiana dell'Istria e del Quarnaro, ossia del territorio

— inteso come bene culturale diffuso — dove si erano espresse nel tempo le tradizioni istro-venete nelle forme materiali e nell'organizzazione del rapporto con l'ambiente.

Si tratta ora di restituire alla cultura nazionale, fuori dagli schemi del nazionalismo, l'immagine di un capitolo che è suo patrimonio, all'interno di una identità nazionale articolata e ricca, com'è quella italiana.

La struttura della proposta di legge può essere riassunta rapidamente.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge.

Negli articoli 2 e 3 si propone l'istituzione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive, propositive e di coordinamento delle iniziative e dei progetti di intervento proposti, prevedendo fra l'altro nella composizione del comitato stesso, oltre ad esperti designati da università, centri di studio e consigli regionali interessati, la presenza di tre esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su indicazione delle associazioni degli esuli istriani maggiormente rappresentative.

Con l'articolo 4 si delinea l'iniziativa del Ministero per i beni culturali e ambientali volta a promuovere e sostenere, in collaborazione e con il concorso attivo, propositivo ed esecutivo, della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto e di altre regioni eventualmente interessate, studi, indagini e pubblicazioni riguardanti la cultura istro-veneta, programmi organici di ricerca sui processi e sui flussi migratori — successivi all'esodo — della popolazione istriana, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali istro-veneti in Italia, con la valorizzazione degli insediamenti abitativi che presentano caratteristiche tipologiche ed urbanistiche proprie della cultura istro-veneta presenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Nell'articolo 5 si propone l'istituzione a Trieste, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e l'Istituto regionale per la cultura istriana, della Fondazione nazio-

nale per la cultura istro-veneta, con il compito di raccogliere, ordinare, conservare e far conoscere le testimonianze di tale cultura.

Con l'articolo 6 si attribuisce al comitato di cui all'articolo 2 il compito di elaborare proposte finalizzate e realizzare intese con la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia e con le Repubbliche di Slovenia e Croazia, nel quadro della collaborazione già esistente fra i due Paesi, relative in particolare:

all'organizzazione delle attività per l'aggiornamento di apposito personale tecnico e scientifico al quale affidare la salvaguardia dei beni della cultura istro-veneta in Istria;

alla rilevazione e al censimento sistematici di tutti i beni culturali istro-veneti dell'Istria;

al loro recupero, conservazione e valorizzazione e alla conservazione e tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio edilizio dei territori istro-veneti, in questo ambito individuando apposite norme atte a consentire finanziamenti agevolati in fa-

vore di quanti, avendone titolo e sulla base di piani di recupero e delle leggi esistenti nella Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, e nelle singole Repubbliche di Slovenia e di Croazia, intendessero acquistare singoli immobili da ristrutturare.

Nell'articolo 8 si richiama l'iniziativa dello Stato a favore delle attività volte all'aggiornamento nella cultura italiana del gruppo etnico italiano in Jugoslavia, d'intesa con le cui istituzioni i programmi vanno predisposti e realizzati, come richiama l'articolo 9.

Con l'articolo 10 si propone di provvedere, d'intesa con le competenti autorità jugoslave, all'apertura in Istria e a Fiume di una sede dell'Istituto italiano di cultura di Belgrado e di una sala italiana di lettura.

L'articolo 11, propone il sostegno dello Stato italiano alle iniziative volte alla conoscenza della cultura istro-veneta all'estero, con particolare riguardo alle comunità di persone di origine istriana.

L'articolo 12 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce nella cultura veneta dell'Istria e nelle sue varie manifestazioni un'espressione rilevante e significativa della cultura italiana ed europea nell'area alto adriatica e ne favorisce la conservazione e la valorizzazione.

ART. 2.

1. È istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, un comitato tecnico scientifico per la conservazione e valorizzazione della cultura istroveneta.

2. Il comitato ha funzioni consultive e propositive. Esso in particolare:

a) propone gli indirizzi e i criteri generali di intervento per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

b) esprime pareri sul valore, l'opportunità e la priorità delle iniziative e dei progetti di intervento proposti;

c) coordina e inserisce in appositi piani annuali o pluriennali di intervento le iniziative e i progetti giudicati utili e opportuni;

d) formula proposte per il conferimento di incarichi per la realizzazione delle iniziative e dei progetti di intervento;

e) fornisce indicazioni, suggerimenti e pareri sui problemi generali o particolari che gli vengano sottoposti in relazione agli scopi della presente legge o sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

ART. 3.

1. Il comitato tecnico-scientifico per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta è composto da:

a) un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali che lo presiede;

b) un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un esperto designato dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia;

e) un esperto designato dal consiglio regionale del Veneto;

f) il rettore dell'università degli studi di Trieste o un suo rappresentante;

g) il rettore dell'università degli studi di Udine o un suo rappresentante;

h) il rettore dell'università degli studi di Venezia e di quella di Padova o loro rappresentanti;

i) il sovrintendente ai beni storici, artistici e architettonici del Friuli-Venezia Giulia;

l) il direttore della biblioteca statale Marciana di Venezia;

m) il presidente dell'università popolare di Trieste;

n) un rappresentante della Società istriana di archeologia e storia patria;

o) tre rappresentanti designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

p) tre esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

q) tre esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su indicazione delle associazioni degli istriani maggiormente rappresentative.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica quattro anni.

3. Il comitato può invitare a partecipare alle sue sedute altri esperti, sia italiani che stranieri, che ritenga utile e opportuno consultare.

ART. 4.

1. Ai fini della conservazione e valorizzazione della cultura istro-veneta, il Ministero per i beni culturali e ambientali promuove e sostiene, in collaborazione e col concorso attivo, propositivo ed esecutivo, della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto e di altre regioni eventualmente interessate:

a) studi, indagini e pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti la cultura istro-veneta, le sue manifestazioni e le sue particolarità nell'ambito della cultura italiana e veneta, i suoi rapporti con le altre culture dell'area alto adriatica;

b) programmi organici di ricerca sui processi e sui flussi migratori — successivi all'esodo — di popolazione dell'Istria verso l'Italia, l'Europa e i Paesi extra-europei, e sul radicamento e l'attuale presenza di popolazioni istro-venete nelle varie parti del mondo;

c) programmi organici di ricerca sulla persistenza di tradizioni istro-venete e sulla produzione culturale che, dopo l'esodo dall'Istria, si è richiamata, in Italia e in altri Paesi, alla cultura istro-veneta;

d) il recupero e la valorizzazione dei beni culturali istro-veneti in Italia;

e) la valorizzazione degli insediamenti abitativi che presentano caratteristiche tipologiche ed urbanistiche proprie della cultura istro-veneta presenti nel Friuli-Venezia Giulia con particolare riferimento al territorio del comune di Muggia.

ART. 5.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita a Trieste, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e l'Istituto regionale per la cultura istriana, la Fondazione nazionale per la cultura istro-veneta.

2. La Fondazione ha il compito di raccogliere, ordinare, conservare e far conoscere le testimonianze della cultura istro-veneta.

3. La gestione della Fondazione è affidata a un consorzio tra la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e altri enti locali che intendano aderirvi.

ART. 6.

1. Il comitato di cui all'articolo 2 elabora proposte finalizzate a realizzare intese con la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia e con le Repubbliche di Slovenia e Croazia, nel quadro della collaborazione già esistente tra i due Paesi, relative in particolare a:

a) organizzazione e svolgimento, presso università e istituti scientifici italiani di corsi, *stages* e seminari per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento di apposito personale tecnico-scientifico, al quale affidare la salvaguardia dei beni della cultura istro-veneta in Istria;

b) concessione, per la partecipazione ai corsi, agli *stages* e ai seminari di cui alla lettera a), di borse di studio e altre provvidenze a cittadini jugoslavi che desiderino acquisire la necessaria competenza per operare proficuamente nel settore;

c) rilevazione e censimento sistematici di tutti i beni culturali veneti dell'Istria (storici, artistici, architettonici, urbanistici) col concorso, nel quadro di un programma opportunamente coordinato, di enti, istituti e centri culturali e scientifici, italiani e jugoslavi, e con la partecipazione delle istituzioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

d) recupero, conservazione, valorizzazione, attraverso in primo luogo il reinserimento nella vita economica, sociale e culturale locale, del patrimonio culturale veneto dell'Istria, sulla base di specifici progetti elaborati dagli enti, dagli istituti e centri culturali e scientifici indicati dalla lettera c);

e) conservazione e tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio edilizio dei territori istro-veneti, in questo ambito individuando apposite modalità di finanziamenti agevolati in favore di quanti, avendone titolo e sulla base di piani di recupero delle leggi esistenti nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, o nelle singole Repubbliche di Slovenia e di Croazia, intendessero acquistare singoli immobili da ristrutturare.

ART. 7.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, sono conferiti appositi incarichi a università, musei, biblioteche, archivi, istituti culturali e scientifici, centri di ricerca, enti locali e associazioni, sulla base di specifici progetti e programmi di intervento, corredati di preventivi dettagliati di spesa, che pervengano al comitato di cui all'articolo 2 entro il mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario.

2. I progetti e i programmi sono vagliati dal comitato di cui all'articolo 2, che, ove li giudichi utili o opportuni, provvede al loro coordinamento e al loro inserimento, secondo anche un ordine di priorità, in piani annuali o pluriennali di intervento.

ART. 8.

1. Lo Stato favorisce e sostiene, attraverso opportune intese con la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, le attività e le iniziative volte all'aggiornamento della cultura italiana e allo sviluppo del gruppo etnico italiano in Jugoslavia.

ART. 9.

1. I programmi per le attività di cui all'articolo 8 sono predisposti e realizzati d'intesa con le istituzioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia.

ART. 10.

1. Al fine della conservazione e della diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Istria e a Fiume, lo Stato si riserva di provvedere, d'intesa con le competenti autorità jugoslave, all'apertura in Istria e a Fiume di una sede dell'istituto italiano di cultura di Belgrado e di una sala italiana di lettura.

2. La sede dell'istituto italiano di cultura e la sala di lettura, quando siano istituite, avranno anche il compito di favorire e sviluppare i rapporti di conoscenza e di scambio tra la cultura italiana e le culture dei popoli jugoslavi, specialmente slovena e croata.

ART. 11.

1. Lo Stato promuove ogni altra iniziativa che possa tornare utile alla conservazione e alla promozione della conoscenza della cultura istro-veneta all'estero con particolare riguardo alle comunità di persone di origine istriana.

ART. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui per il 1991-1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1991, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.